



Apparecchio videogiochi sprovvisto nulla osta - Sanzioni

Un cittadino, in possesso di S.C.I.A per esercizio di vicinato settore non alimentare (cartolibreria) e di S.C.I.A per l'installazione, all'interno dello stesso esercizio, di n. 3 apparecchi videogiochi, di cui n. 2 dell'art. 110 comma 6 e n. 1 apparecchio dell'art.110 comma 7 lett. c; quest'ultimo ma al controllo risultava sprovvisto del rispettivo Nulla Osta e del titolo di possesso. Pertanto veniva contestato. l'illecito amministrativo ai sensi dell'art.110 comma 9.

Per tale motivazione, quale sanzione accessoria è prevista?

Risposta

Preliminarmente ricordiamo che l'art. 110 del TulpS è stato, per l'ennesima volta, modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), art. 1- c. 475.

Tra le altre novità, rileviamo che nel comma 9 dell'art. 110 è stata introdotta la lettera f-bis) che, per taluni aspetti, sembra ripetere le medesime disposizioni della lettera d) dello stesso comma 9; entrambi i commi sono relativi all'applicazione della sanzione pecuniaria per mancanza dei titoli autorizzativi e la differenza può essere colta solo con una attenta lettura di entrambi.

Infatti il **comma 9, lett. d)**, testualmente recita:

“chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali **non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori** previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio”.

Mentre il **comma 9, lett. f-bis)**, stabilisce:

“chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie **non muniti delle prescritte autorizzazioni**, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio”.

Quindi, anche se apparentemente simili, da una prima lettura, vi è da rilevare che mentre la lett. d) è riferita agli apparecchi da gioco, la lett. f-bis) è riferita al locale o, meglio, al gestore dell'esercizio ove è installato l'apparecchio.

Infatti, per il termine “**titoli autorizzatori**” di cui alla lett. d), è da intendere il possesso del “Nulla osta di esercizio” del singolo apparecchio, che viene rilasciato dall'Aams; mentre il termine

“prescritta autorizzazione” è da riferirsi alla licenza di polizia rilasciata ai sensi dell’art. 86, comma 3, Tulps, al titolare dell’esercizio commerciale o pubblico diverso dal pubblico esercizio in possesso di altra licenza (ad esempio esercizi di somministrazione) per consentire l’installazione degli apparecchi da gioco.

In quest’ultimo caso, in assenza di autorizzazione per l’installazione nell’esercizio commerciale di apparecchi da gioco, in violazione dell’art. 86, comma 3, la sanzione da applicare non sarà più quella prevista dall’art. 17-bis Tulps, bensì quella indicata al comma 9, lett. f-bis) dell’art. 110.

Tale sanzione comporterà l’adozione della sanzione accessoria prevista dall’art. 110, comma 10 e non quella stabilita dall’art. 17-ter del Tulps.

Infatti, l’art. 110, al comma 10, prescrive che nell’ipotesi di accertamento di violazioni del comma 9, qualora il titolare dell’esercizio è in possesso di licenza di esercizio ex art. 86 Tulps, ovvero di autorizzazione per attività di somministrazione, tali titoli devono essere sospesi per un periodo da 1 a 30 giorni, con revoca in caso di reiterazione, con provvedimento del Dirigente/Responsabile del settore di competenza.

Gli stessi provvedimenti devono essere adottati dal Questore nei confronti di titolari di licenza ex art. 88 Tulps (sala raccolta scommesse, bingo, etc.).

Inoltre la competenza a ricevere il rapporto ed eventuale ricorso, nonchè all’adozione dei provvedimenti conseguenti sarà dell’Ufficio Regionale dei Monopoli di Stato, con versamento della sanzione pecuniaria allo stesso ufficio mediante il modello F24 accise.

Tanto premesso, e ritenendo che i militari della Guardia di Finanza, nel caso in esame, hanno sanzionato il titolare dell’esercizio per violazione dell’art. 110, comma 9, lett. d) Tulps, il Responsabile dell’ufficio comunale competente dovrà applicare le disposizioni del citato comma 10, sospendendo l’attività di gioco con gli apparecchi elettronici per il termine che lo stesso determinerà, compreso tra 1 e 30 gg., **ma non potrà sospendere la Scia.**

Ricordiamo, in proposito, che la Scia non è un provvedimento amministrativo del comune, ma solo “**uno strumento di semplificazione che si fonda sulla dichiarazione del privato**”, o meglio, un “**atto di iniziativa privata**” (come determinato dal Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con sentenza n. 15 del 29 luglio 2011, recepita peraltro dal legislatore che con il D. L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011, art. 6, lett. c), ha aggiunto il comma 6-ter all’art. 19 della legge 241/90) e, pertanto, **non può essere soggetta a provvedimenti amministrativi quali, ad esempio, la sospensione o la revoca.**

Concludiamo precisando, ancora, che **la sospensione dell’attività dei videogiochi dovrà essere disposta solo a conclusione del procedimento sanzionatorio**, con il pagamento del verbale ovvero con l’adozione del provvedimento finale di rigetto in ipotesi di eventuale ricorso.

Resta esclusa dal provvedimento interdittivo l’attività di esercizio commerciale (cartolibreria) che potrà essere continuata dal titolare, in quanto non soggetta ad alcuna limitazione.

C. te Michele Pezzullo